

rep. n. atti da registrare in caso d'uso

COMUNE DI MOGORO

PROVINCIA DI ORISTANO

Convenzione per i servizi da affidare alla Compagnia Barracellare per l'anno 2019. Periodo : dal 01 luglio al 31 dicembre 2019

L'anno 2019 il giorno **20** del mese di **Giugno**

nel Municipio di Mogoro, con inizio alle ore **19.00** fra i signori:

- da una parte Dr.ssa Muru Alessandra nata a Mogoro il 25.10.1978 domiciliato per l'incarico presso la sede comunale, la quale interviene in qualità di Responsabile del Servizio di Vigilanza, nominata con decreto del Sindaco n.09 del 21.05.2019 , in rappresentanza del Comune di Mogoro, che ha sede legale a Mogoro in via Leopardi n. 8, codice fiscale 00070400957, che nel presente atto verrà chiamato per brevità "Comune";

- dall'altra parte il Sig. Largiu Simone , nato a Mogoro il 15.07.1958 , domiciliato per l'incarico presso la sede della Compagnia in via Leopardi n. 8, il quale interviene nel presente atto in qualità di Capitano della Compagnia Barracellare di Mogoro, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. con sede in Mogoro via Leopardi, 8, codice fiscale 90019670950, che nel presente atto verrà chiamata per brevità anche "Compagnia".

Premessa

Richiamato il Regio Decreto 403/1898 recante il Regolamento delle compagnie barracellari in Sardegna;

richiamata la Legge Regionale 25/1988, in particolare l'art.2, comma

1, punti 1-2-3-4, art.4, comma 6, art.13, commi 1-5 e art.17, comma 3,

punti 1-4;

richiamato il vigente regolamento della Compagnia Barracellare

approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 04/09/2003;

richiamata la Deliberazione di CC N. 07 del 16.04.2019 con cui è

stato designato il Capitano della Compagnia Barracellare per il

triennio 2019/2021 ;

richiamata la deliberazione del C.C. n. 39 del 27.11.2014 con cui è

stato stabilito in 50 unità il numero massimo dei componenti della

compagnia barracellare, compresi il capitano, un tenente e un

sottotenente;

richiamata la deliberazione del C.C. n.39 del 27.11.2014 con cui sono

stati designati i componenti della Compagnia Barracellare;

richiamata la deliberazione della G.C. n. 96 del 21.07.2015 con cui è

stata data la direttiva per l'affidamento del servizio.

Visto l'art. 2 della L.R. 25/88 n. 25, che prevede che la Compagnia è

tenuta alla vigilanza ambientale in tutto il territorio comunale e alla

salvaguardia del patrimonio e dei beni dell' ente comunale di

appartenenza, secondo le modalità da stabilirsi con apposita

convenzione;

richiamato, inoltre l'art. 8 della L.R. 22-8-2007 n.9: "Norme in materia

di Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza", con il quale, fra

l'altro, si ammette l'utilizzo dei Barracelli da parte della Polizia Locale

nello svolgimento di attività istituzionali proprie in occasione di

particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica; affermando che i componenti della Compagnia, in tali situazioni, operano alle dirette dipendenze dell'operatore di Polizia Locale presente più alto in grado.

Dato atto che la stipula della presente convenzione non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e/o subordinato, presente o futuro, né tanto meno costituisce titolo preferenziale per l'assunzione della Compagnia e/o suoi componenti da parte del Comune di Mogoro, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.31 della L.R. 25/88 dietro espressa volontà da parte dello stesso Comune di Mogoro.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Mogoro, in persona del Responsabile del Servizio di Vigilanza, Dr.ssa Muru Alessandra affida alla Compagnia Barracellare, che accetta in persona del Capitano Sig. Largiu Simone:

- il servizio di controllo generale del territorio comunale ;
- la vigilanza e controllo ambientale nel territorio ,
- il controllo di aree di importanza particolare quali: area archeologica di Cuccurada; Centro fiera del tappeto in Piazza Martiri della Libertà; scuole presenti nel Comune di Mogoro, cimitero comunale;
- il supporto per il controllo traffico e sicurezza alla Polizia Locale per tutte le iniziative , processioni religiose, manifestazioni di tipo anche sportivo, eventi, spettacoli di vario tipo dislocati nel territorio di Mogoro. Tale supporto sarà definito dalla Polizia Locale in

	collaborazione con il Capitano dei Barracelli con atti separati;	
	-la disponibilità per interventi di protezione civile in situazioni di emergenza ;	
	-il monitoraggio della viabilità rurale ;	
	-la custodia dei locali adibiti alla fiera dell'Artigianato artistico nel periodo dal 24.07.2019 al 03.09.2019 ;	
	La Compagnia assicura al Comune la propria disponibilità, secondo turni programmati, per eventuali interventi urgenti.	
	Tutte le ordinanze e tutti gli atti riguardanti tali iniziative dovranno essere obbligatoriamente trasmessi alla stessa.	
	Art. 2 – Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà essere effettuato dalla Compagnia nel periodo di vigenza della convenzione.	
	Art. 3 - Il servizio dovrà essere svolto dai barracelli con la divisa in dotazione, muniti di distintivo di riconoscimento personale ed occorrendo dell'arma in dotazione.	
	Art. 4 - Per lo svolgimento del servizio è stabilito a favore della Compagnia un contributo quantificato in complessivi euro 13.000,00 (tredicimila) oneri e contributi compresi.	
	Il contributo verrà liquidato alla Compagnia dal Responsabile del Servizio di Vigilanza, in unica soluzione alla fine del periodo di svolgimento del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di fattura elettronica e contestuale relazione dettagliata del Capitano sul servizio effettuato.	
	Art. 5 – la durata delle presente convezione è semestrale (mesi sei) con valenza dal 01.07.2019 fino al 31.12.2019.	

Il Comune comunica alla compagnia le volontà di rinnovare la presente convenzione anche con semplice lettera e la Compagnia può accettare con la stessa modalità.

In ogni caso il Comune si riserva di decidere il valore del contributo annuale e dei compiti che deve effettuare la compagnia.

Art. 6 - La Compagnia dovrà assicurare i barracelli e accertarne l'idoneità fisica al servizio, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità od onere in relazione ai rapporti con la Compagnia stessa o verso terzi, cose o animali.

Art. 7 - Per eventuali inadempienze accertate nell'espletamento del servizio, il Responsabile del Servizio di Vigilanza applicherà una penale, variabile da euro 50,00 a euro 250,00 in relazione alla gravità, da detrarsi dal contributo previsto, previa contestazione alla Compagnia, la quale potrà presentare controdeduzioni giustificative entro un congruo termine assegnato.

In caso di recidiva delle inadempienze, il Responsabile del Servizio di Vigilanza avrà facoltà di risolvere la convenzione senza obbligo di preavviso né di indennizzo.

Art. 8 - E' vietato l'affidamento a terzi del servizio oggetto della presente convenzione

Art. 9 - Controversie. Le parti escludono il ricorso ad arbitri. Le controversie relative all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, che non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.

Art. 10 - Dati personali. Il Comune, informa la Compagnia che tratterà

i dati personali contenuti nella presente convenzione solo per le necessità connesse con il presente procedimento, in relazione ai predetti trattamenti si potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del GDPR;

Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti del contributo assegnato in relazione alla presente convenzione verranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale aperto dalla Compagnia Barracellare presso una banca o Poste Italiane s.p.a. A tal fine la compagnia barracellare ha l'obbligo di comunicare al responsabile del procedimento, entro sette giorni dalla apertura, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di esso. La Compagnia Barracellare ha l'obbligo di osservare, a pena di nullità della presente convenzione, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010. Nel caso in cui le transazioni relative alla presente convenzione siano state eseguite dalla Compagnia Barracellare senza avvalersi di una banca o di Poste Italiane s.p.a., la nullità della convenzione sarà dichiarata e comunicata dal Comune alla Compagnia Barracellare

Art. 12 - Domicilio. Ai fini del presente contratto la Compagnia stabilisce il domicilio presso la Fiera del Tappeto.

Art. 13 - Spese. Le spese di stipula della convenzione sono a carico della Compagnia.

Art. 14 - Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal

presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile, e delle leggi in materia .

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune

La Compagnia Barracellare

Mogoro,